

Principali Novità sulle Pensioni del 2023

Sono di limitato rilievo le novità previdenziali introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022). Per la Riforma strutturale si dovrà attendere probabilmente il prossimo anno.

Gli interventi che sono in vigore dal primo gennaio 2023 si limitano principalmente alla rivisitazione di due istituti già in vigore: "Quota 103" e "Opzione Donna". Inoltre, è stato rivisto il sistema delle perequazioni delle pensioni attribuendo il 100% dell'inflazione solo per le pensioni fino a 2.100 euro lordi, questo per contenere i costi derivanti da un'inflazione che si attesta al 7,3%. Insieme a queste, poche altre sono le novità che entrano in scena come aggiornamento automatico.

Vediamo più in dettaglio i vari interventi:

- **Invariati i requisiti principali di pensionamento**

Nulla cambia nel 2023 per i requisiti di vecchiaia e pensione anticipata. Si può ottenere la pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 di contribuzione oppure in alternativa quella anticipata a qualsiasi età con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, più posticipo dato dalla cosiddetta finestra di 3 mesi.

Invariate anche le decorrenze di altri canali come i lavori gravosi, usuranti, Ape, ecc.

- **Quota 103**

Si aggiunge ai "tradizionali" canali di pensionamento e alle previgenti "Quota 100" e "Quota 102". Se ne potranno avvalere tutti i lavoratori e lavoratrici iscritti presso l'Assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione Separata INPS che al 31 dicembre 2023 matureranno **Quota 103: 62 anni di età e 41 anni di contribuzione**. Al pari dell'originaria Quota 100 permangono le **finestre mobili** per la decorrenza (**3 mesi per i lavoratori del privato; 6 mesi per il pubblico impiego**) ed il cumulo con i redditi da lavoro, a meno che non si tratti lavoro autonomo occasionale non oltre i 5.000 euro lordi. La novità introdotta è che **l'importo della pensione in Quota 103 non può superare 5 volte il Trattamento Minimo INPS** fino a che non si compie l'età per la pensione di vecchiaia. Si applica solo per i soggetti che maturano i predetti requisiti **entro il 31.12.2023** con cristallizzazione comunque del diritto a pensione.

- **Incentivo alla permanenza in servizio**

È prevista dalla Legge di Bilancio 2023 la facoltà per i lavoratori del privato e del pubblico che entro il 2023 maturano i requisiti per Quota 103 di chiedere di vedersi corrisposta la quota dei contributi previdenziali a proprio carico in busta paga. L'applicazione però è demandata ad ulteriori approfondimenti normativi nel decreto delega che sarà discusso entro fine gennaio 2023.

- **Quota 102 e 100**

Sussiste anche nel 2023 il diritto alla pensione: - "Quota 100" con 62 anni e 38 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2021; - "Quota 102" con 64 anni e 38 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2022. Resta ferma la finestra mobile di posticipo di tre mesi per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il settore pubblico e l'incumulabilità con l'attività lavorativa a meno che non si tratti di lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro lordi.

- **Opzione donna**

Si stringe notevolmente la platea delle donne lavoratrici che potranno accedere al regime sperimentale Opzione Donna. Si applica nei confronti delle lavoratrici che **entro il 31 dicembre 2022**

hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) **caregivers**: assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) **invalidi civili**: hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- c) sono **lavoratrici licenziate** o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli.

Rimane fermo il **ricalcolo contributivo** sull'intera posizione maturata e l'applicazione della **finestra mobile per la decorrenza di pensione**: 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.

- **Perequazione automatica delle pensioni in pagamento**

Per gli anni 2023 – 2024 viene introdotta una disciplina speciale che prevede in via transitoria termini più restrittivi per i soggetti che percepiscono trattamenti superiori a quattro volte il trattamento minimo (525,38 euro). Chi percepisce una pensione non superiore al trattamento minimo godrà di una rivalutazione straordinaria dell'1,5% e per i pensionati di età non inferiore a 75 anni l'aumento sarà del 6,4%. Più precisamente la perequazione per fasce vigenti sarà la seguente:

- **8,910%** per le pensioni fino al trattamento minimo;
- **14,167%** per le pensioni fino al trattamento minimo (con età maggiore uguale a 75 anni);
- **7,300%** per la quota di pensione fino a 4 volte il trattamento minimo;
- **6,205%** per la quota di pensione oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo;
- **3,869%** per la quota di pensione oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;
- **3,869%** per la quota di pensione oltre 6 e fino a 7 volte il trattamento minimo;
- **3,431%** per la quota di pensione oltre 7 e fino a 8 volte il trattamento minimo;
- **2,701%** per la quota di pensione oltre 8 e fino a 10 volte il trattamento minimo;
- **2,336%** per la quota di pensione oltre 10 volte il trattamento minimo;

- **Aggiornamento coefficienti di trasformazione calcolo contributivo**

Gli ultimi coefficienti, validi per i pensionamenti del prossimo biennio (2023-2024) pubblicati con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, risultano essere per la prima volta migliorativi, ossia maggiori rispetto a quelli precedenti. Infatti a seguito della pandemia per Covid19 è aumentato il tasso di mortalità che ha quindi ridotto la speranza di vita media attesa.

Età	2019 - 2020	2021 - 2022	2023-2024	Differenza 2021-2023
57	4,20%	4,19%	4,27%	2,0%
58	4,30%	4,29%	4,38%	2,1%
59	4,41%	4,40%	4,49%	2,1%
60	4,53%	4,52%	4,62%	2,2%
61	4,66%	4,64%	4,74%	2,3%
62	4,79%	4,77%	4,88%	2,3%
63	4,93%	4,91%	5,03%	2,4%
64	5,08%	5,06%	5,18%	2,5%
65	5,25%	5,22%	5,35%	2,5%
66	5,42%	5,39%	5,53%	2,6%
67	5,60%	5,58%	5,72%	2,7%
68	5,80%	5,77%	5,93%	2,8%
69	6,02%	5,99%	6,15%	2,8%
70	6,26%	6,22%	6,40%	2,9%
71	6,51%	6,47%	6,66%	2,9%

Strumenti Epheso

Gli aggiornamenti saranno operativi dal 17/01/2023. Opzione donna sarà operativa solo negli strumenti evoluti di stima della pensione di Epheso (MyLifePlanner) al rilascio dell'update di versione.